



Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 febbraio 1998¹ sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 5

Abrogato

Art. 5c, rubrica e cpv. 2

Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico
a bordo

(art. 17 cpv. 3, 22 e 22a LMB)

² In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente considera anche i criteri di cui all'articolo 22a LMB.

Art. 9c cpv. 1 e 2

¹ L'autorizzazione di esportazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico esportato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reimportazione.

² L'autorizzazione di importazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico importato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua riesportazione.

¹ RS 514.511

Art. 11 cpv. 2

² Egli deve dimostrare alla SECO l'avvenuta importazione mediante l'originale della decisione d'imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell'originale della decisione d'imposizione doganale.

Art. 24b Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche del ... sono trattate conformemente al diritto anteriore.

² La proroga delle autorizzazioni di esportazione rilasciate prima dell'entrata in vigore delle modifiche del ... è effettuata conformemente al diritto anteriore.

³ Per il materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata prima dell'entrata in vigore delle modifiche del ... e che non è stato possibile esportare interamente o in parte entro la durata di validità dell'autorizzazione o della sua proroga è necessario presentare una nuova domanda di esportazione. La nuova domanda è trattata conformemente al diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr